



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 166 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 12/09/2014

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI TRAVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 7.4.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/2123

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI TRAVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 7.4.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Travo ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 3 del 21.1.2012;
- con nota n. 2148 del 29.4.2014 (registrata il 6.5.2014 al prot. prov.le n. 29778) il Comune di Travo ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 16 del 7.4.2014, del Piano Operativo Comunale (POC);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Travo alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 33296 del 20.5.2014;
- le integrazioni richieste sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 3382 del 11.7.2014 (registrata al prot. prov.le n. 47049 del 17.7.2014), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e

da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;

- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto delle valutazioni acquisite, in virtù delle richieste formulate dal Comune di Travo, dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 223128 del 29.5.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 36356 del 3.6.2014;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 6763 del 12.6.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 39433 del 13.6.2014;
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 4400 del 16.6.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 40981 del 20.6.2014;
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 34069 del 30.6.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 43457 del 30.6.2014;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 3109 del 10.7.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 45964 del 10.7.2014;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 6700 del 21.7.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 47558 del 21.7.2014;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, nota n. 5202 del 28.7.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 48937 del 29.7.2014;

Preso atto infine che:

- del deposito della Piano e della documentazione inerente la valutazione ambientale del medesimo è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 135 del 7.5.2014 (Parte seconda);
- in data 28.4.2014 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Travo ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto POC e che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- con la citata nota comunale n. 3382/2014 è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che il termine per l'adozione del provvedimento provinciale decorre dal 17.7.2014, come da nota prov.le n. 49057 del 29.7.2014;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Travo come descritto in premessa e come elencato in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Travo, elaborati di POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Travo, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC del Comune di Travo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Travo, parere motivato VAS sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000 il Consiglio comunale di Travo decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il POC alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del POC approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla

tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- l'Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010), approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Travo per le successive determinazioni di competenza;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Travo, adottato con atto del Consiglio comunale n. 16 del 7.4.2014, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Travo, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al POC del Comune di Travo, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Travo, parere motivato VAS sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Travo, elaborati di POC");
5. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Travo, dando atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di dare atto che il Consiglio comunale di Travo decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5. del presente dispositivo, e adegua il POC alle riserve formulate con il presente provvedimento deliberativo ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
8. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del POC approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del POC approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

IORIO GUIDA



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2123/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI TRAVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 7.4.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 11/09/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

Allegato 1 – Travo, elaborati di POC

DENOMINAZIONE	SCALA
R01 – Relazione Illustrativa e Documento Programmatico	/
R02 – Microzonazione sismica. Relazione Illustrativa	/
R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT	/
R04 – Schede vincoli	/
R05 – Compatibilità geologico-geotecnica	/
All. 1 – Accordi con i privati ai sensi della L.R. 20/2000 art. 18	/
POC01 – Individuazione ambiti e quadro delle trasformazioni e dotazioni	1:100.000 – 1:5.000
POC02 – Tavola dei vincoli	1:100.000 – 1:5.000
V01 – VALSAT. Rapporto ambientale	/
V02 – VALSAT. Sintesi non Tecnica	/

Premesso che, per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC, si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Il **dimensionamento del POC** per le funzioni abitative, riportato nel capitolo "Previsioni del POC rispetto alle dinamiche insediative" dell'elaborato R01, deve essere rivisto sulla base delle direttive di cui agli artt. 64 e 73 del PTCP ed in riferimento alle disposizioni (N - QUADRO NORMATIVO: art.1 comma 6, art.8 comma 2 e art.59 comma 11) e ai contenuti (R1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Capitolo 12 Criteri per il dimensionamento di Piano) del PSC.

Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del POC, come definiti dal PSC e dall'art.73 del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art.30 comma 2 della L.R.20/2000, tenendo conto, applicando un criterio di gradualità, del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dal PSC ai sensi dell'art. 64, comma 2 del PTCP.

Ai sensi dell'art.64 (comma 10) del PTCP, si evidenzino nell'elaborato "R01 – Relazione Illustrativa e Documento Programmatico", sia le quantità insediative poste in attuazione che quelle ancora disponibili.

Inoltre, premesso che,

- ai sensi dell'art.57 comma 4 della L.R.15/2013, dal 28/01/2014 trova applicazione l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014,
- come dispone il citato art.57, per evitare che un'automatica sostituzione di quanto previsto dalla DAL n.279 alla definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza nei Piani comunali, comporti una modifica del dimensionamento dei medesimi Piani, i Comuni possono adottare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, *"coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza"* tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici,

si evidenzia che risulta necessario rivedere il dimensionamento del POC, assicurando l'equivalenza tra le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi previsti nel PSC e quelli contenuti nella DAL e recepiti (con l'esclusione delle modifiche apportate successivamente con DGR 994/2014) nel RUE approvato in data 07/04/2014 con atto C.C. n.15, attraverso l'utilizzo di coefficienti di conversione o altri elementi correttivi; il coefficiente "1,55" di cui al comma 2 dell'art.19 di RUE, utilizzato in sede di calcolo del Vt al fine di definire gli abitanti teoricamente insediabili e le relative dotazioni territoriali, non risulta corretto, in quanto comporta, come evidenziato, per ogni ambito di POC, nella Tabella a pag.10 del capitolo "Previsioni del POC rispetto alle dinamiche insediative" dell'elaborato R01, un incremento della capacità insediativa teorica rispetto a quanto previsto dal PSC vigente. Inoltre, nella Tabella sopracitata (3° colonna) risulta errato, in riferimento alla superficie territoriale, il numero degli abitanti teoricamente insediabili nell'ambito AR1 e nella 4° colonna non è riportato il totale degli abitanti teoricamente insediabili.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate ed in conformità ai contenuti dell'elaborato N1 – SCHEDE D'AMBITO. ALLEGATO AL QUADRO NORMATIVO di PSC, devono essere modificati i parametri urbanistici (ad esempio IT, VT, ATI, PP, etc.) contenuti nelle schede relative agli ambiti e ai sub-ambiti di POC (R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT).

Se non già effettuato, si provveda comunque ad adottare, ai sensi dell'art. 57 comma 4 della L.R. 15/2013, specifici coefficienti di conversione/elementi correttivi, che garantiscano l'equivalenza tra le definizioni edilizie/urbanistiche e le modalità di calcolo utilizzate nel PSC e nel RUE e quelle contenute nell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato con DAL n. 279/2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014.

Si evidenzia infine che quanto affermato nel Capitolo "Previsioni del POC rispetto alle dinamiche insediative" dell'elaborato R01, ossia che *"... risulta difficile uniformare il calcolo degli abitanti potenziali sulla base del parametro delle stanze ripreso dal PTCP in quanto, tale dato, fa riferimento ad una superficie utile lorda sicuramente non coerente con le definizioni del sopracitato DAL 279/2010."*, non risulta corretto, poiché il PTCP all'art.73 comma 7, al fine della quantificazione del dimensionamento residenziale e turistico, definisce la volumetria massima equivalente ad una stanza e non la superficie utile lorda.

PREVISIONI DI POC

2. Relativamente all'**AR1 - Ambito di riqualificazione LA FABBRICA**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:

- si rilevano alcune incongruenze fra i dati dimensionali (Superficie territoriale, altezza dell'edificio) dell'ambito contenuti nella Scheda di POC al punto 3, e quelli contenuti nella specifica Scheda d'ambito di PSC (elaborato N1);
- la scheda di POC, nello Schema di destinazione d'uso di cui al punto 4, e la Tav. POC01, riportano una diversa distribuzione delle dotazioni territoriali rispetto alla Tav. PSC 2. Inoltre nello Schema di destinazione d'uso sopracitato, non risulta corretto definire il territorio compreso nell'ambito, come urbanizzabile, in quanto è definito nel PSC (vd. Tav. PSC 2) come territorio urbanizzato;
- relativamente agli interventi previsti di potenziamento della viabilità esistente (ampliamento via Borsellino e realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili) di cui al punto 4 della Scheda di POC, in riferimento a quanto evidenziato a pag. 7 dell'elaborato R01 e allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1"), risulta necessario chiarire se i suddetti interventi rientrano nelle azioni perequative oppure no, integrando nel caso la scheda di POC al punto 3 alla voce "Azioni perequative";
- risulta necessario verificare quanto disposto alla voce "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" (punto 4) della Scheda di POC, ossia la necessità di acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, al fine di garantire un corretto inserimento degli interventi nel contesto, alla luce delle disposizioni della L.R.15/2013, recepite dal RUE all'art.77, che hanno limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2);
- quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
- risulta necessario integrare la Scheda di POC, al punto 5, evidenziando nella legenda della Carta dei Vincoli anche le voci specifiche per i "Percorsi consolidati" e la "Rete elettrica in media tensione" in quanto presenti in adiacenza all'ambito; peraltro, la linea elettrica in esame è un tronco in cavo interrato che non ha fascia di rispetto. Dato che nelle Schede dei vincoli, al punto 4, in merito agli elettrodotti, si indica genericamente come effetto del vincolo una edificabilità condizionata, si valuti come indicare nella tabella di cui al punto 5 della Scheda di POC, la presenza del vincolo e la sua non incidenza relativamente all'intervento. Per quanto riguarda la viabilità storica, si valutino i contenuti di RUE; si rimanda comunque alla specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli. Risulta infine necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, non essendo le stesse inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6.

Infine risulta opportuno evidenziare nella Scheda di POC, le specifiche caratteristiche dell'intervento di "ampliamento di via Borsellino" e di "realizzazione di percorsi pedonali ciclabili" in riferimento all'art.74 del RUE.

E' necessario inoltre individuare nella Scheda i percorsi pedonali ciclabili da realizzare, tenendo presente che gli stessi devono essere conformi al PSC e in particolare alle disposizioni di cui all'art.44.

3. Relativamente al **Sub-ambito AN1a, parte dell'AN1 – Ambito per nuovi insediamenti PIGAZZANO**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:

- la definizione delle funzioni ammesse nel sub-ambito (punto 2 della Scheda di POC), non risulta conforme al PSC, in quanto, le attività ricettive max 30% e gli insediamenti commerciali non sono previsti nella specifica Scheda d'ambito di PSC (elaborato N1) che ammette residenza max 100% e attività terziarie max 30%;
- per il sub-ambito, al punto 3 della Scheda di POC, è indicata la superficie territoriale relativa alla porzione residenziale; si integri pertanto la scheda con la superficie territoriale dell'intero sub-ambito;
- l'altezza degli edifici, pari a 7,50 mt, indicata al punto 3 della Scheda di POC, risulta conforme a quella indicata nella specifica Scheda di PSC, ma in contrasto con le disposizioni del comma 5 dell'art.42 di PSC, che indica per nuove edificazioni ricadenti nel "Sistema della collina", un'altezza non superiore a 7 mt;
- al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare (descrivendole dettagliatamente), in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), quali sono le azioni perequative inerenti l'attuazione del Sub-ambito AN1a, differenziandole da quelle inerenti l'attuazione, in un futuro POC, del rimanente sub-ambito AN1b;
- la scheda di POC, nello Schema di destinazione d'uso di cui al punto 4, e la Tav. POC01, prevedono il potenziamento relativamente ad un tratto della SC di Pigazzano che non risulta individuato sulla Tav. PSC 2; sempre nel suddetto Schema, la porzione di sub-ambito destinata a spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi, ubicata a nord della SC di Pigazzano, anche se in conformità al PSC e al RUE, risulta erroneamente definita all'interno del "Territorio urbanizzato". Infine si evidenzia che nello Schema citato, non risulta individuata, per il sub-ambito AN1b, la previsione di nuova viabilità locale;
- risulta necessario verificare quanto disposto alla voce "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" (punto 4) della Scheda di POC, ossia la necessità di acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, al fine di garantire un corretto inserimento degli interventi nel contesto, alla luce delle disposizioni della L.R.15/2013, recepite dal RUE all'art.77, che hanno limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2);
- quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
- considerato che nelle Schede dei vincoli, al punto 4, in merito agli elettrodotti, si indica genericamente come effetto del vincolo una edificabilità condizionata, si valuti come indicare nella tabella di cui al punto 5 della Scheda di POC, la presenza del vincolo e la sua non incidenza relativamente all'intervento;
- risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative al "Sistema dei crinali e della collina" e alle "Unità di Paesaggio", non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
- considerato che l'ambito ricade in una zona soggetta a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro" (decreto ministeriale 01/08/1985), aggiornata con la proposta di nuovo vincolo predisposta ai sensi dell'art.138 D.Lgs.42/2004 e pubblicata all'Albo pretorio comunale in data 26.05.2014, risulta necessario verificare la compatibilità degli interventi previsti nella scheda di POC, rispetto agli obiettivi di detto vincolo e alle specifiche disposizioni contenute nella "Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso", della nuova proposta di vincolo (si evidenzia che dal giorno di pubblicazione della Proposta all'Albo pretorio del Comune decorrono gli effetti di cui

all'art. 146, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, s.m.i.), con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art.7 comma 3; si integri poi la scheda di POC, esplicitando il risultato delle verifiche effettuate.

4. Relativamente all'**AN2 – Ambito per nuovi insediamenti PIGAZZANO - UCCELLINA**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:
- il parametro SF (superficie fondiaria) indicato nella Scheda di POC, al punto 3, non risulta calcolato correttamente;
 - si integri la Scheda di POC con il parametro DT (dotazioni territoriali);
 - l'altezza degli edifici, pari a 7,50 mt, indicata al punto 3 della Scheda di POC, risulta in contrasto con le disposizioni del comma 5 dell'art.42 di PSC, che indica per nuove edificazioni ricadenti nel "Sistema della collina", un'altezza non superiore a 7 mt;
 - al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare e descrivere dettagliatamente, in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), le azioni perequative inerenti l'attuazione dell'ambito;
 - risulta necessario verificare quanto disposto alla voce "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" (punto 4) della Scheda di POC, ossia la necessità di acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, al fine di garantire un corretto inserimento degli interventi nel contesto, alla luce delle disposizioni della L.R.15/2013, recepite dal RUE all'art.77, che hanno limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2);
 - quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
 - risulta necessario modificare la tabella di cui al punto 5 della Scheda di POC, al fine di eliminare il vincolo "Bellezze d'insieme", in quanto non interessa l'ambito in oggetto. Inoltre considerato che nelle Schede dei vincoli, al punto 4, in merito agli elettrodotti, si indica genericamente come effetto del vincolo una edificabilità condizionata, si valuti come indicare nella tabella di cui al punto 5 della Scheda di POC, la presenza del vincolo relativo alla Rete elettrica in media tensione (tronco in cavo aereo – fascia di rispetto 0 metri) e la sua non incidenza in merito all'intervento;
 - risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative al "Sistema dei crinali e della collina" e alle "Unità di Paesaggio", non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
 - è necessario evidenziare nella scheda di POC che ai fini dell'attuazione del verde di rispetto ambientale di tipo a), esterno al perimetro dell'ambito, deve essere salvaguardato ai sensi dell'art. 8 del PTCP (art. 24 del PSC) l'elemento vegetazionale lineare presente.
5. Relativamente al **Sub-ambito AN3a, parte dell'AN3 – Ambito per nuovi insediamenti CA' DEL MAZZO**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:
- il parametro SF (superficie fondiaria) indicato nella Scheda di POC, al punto 3, non risulta calcolato correttamente;
 - l'altezza degli edifici, pari a 7,50 mt, indicata al punto 3 della Scheda di POC, risulta conforme a quella indicata nella specifica Scheda di PSC, ma in contrasto con le disposizioni del comma 5 dell'art.42 di PSC, che indica per nuove edificazioni ricadenti nel "Sistema della collina", un'altezza non superiore a 7 mt;
 - al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare (descrivendole dettagliatamente), in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), quali sono le azioni perequative inerenti l'attuazione del Sub-ambito AN3a, differenziandole da quelle inerenti l'attuazione, in un futuro POC, del rimanente sub-ambito AN3b;

- nello Schema di destinazione d'uso di cui al punto 4 della scheda di POC e nella Tav. POC01, i sub-ambiti AN3a e AN3b, anche se in conformità al PSC e al RUE, risultano erroneamente definiti all'interno del "Territorio urbanizzato";
- risulta necessario verificare quanto disposto alla voce "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" (punto 4) della Scheda di POC, ossia la necessità di acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, al fine di garantire un corretto inserimento degli interventi nel contesto, alla luce delle disposizioni della L.R.15/2013, recepite dal RUE all'art.77, che hanno limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2);
- quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
- risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative al "Sistema dei crinali e della collina" e alle "Unità di Paesaggio", non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
- considerato che l'ambito ricade in una zona soggetta a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro" (decreto ministeriale 01/08/1985), aggiornata con la proposta di nuovo vincolo predisposta ai sensi dell'art.138 D.Lgs.42/2004 e pubblicata all'Albo pretorio comunale in data 26.05.2014, risulta necessario verificare la compatibilità degli interventi previsti nella scheda di POC, rispetto agli obiettivi di detto vincolo e alle specifiche disposizioni contenute nella "Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso", della nuova proposta di vincolo (si evidenzia che dal giorno di pubblicazione della Proposta all'Albo pretorio del Comune decorrono gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, s.m.i.); si integri poi la scheda di POC, esplicitando il risultato delle verifiche effettuate.

Infine risulta opportuno evidenziare nella Scheda di POC, le specifiche caratteristiche dell'intervento di "ampliamento della strada esistente sul lato nord-ovest del sub-ambito" in riferimento all'art.74 del RUE.

6. Relativamente al **Sub-ambito AN6a, parte dell'AN6 – Ambito per nuovi insediamenti CAPOLUOGO – CA' GATTI**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:

- il parametro SF (superficie fondiaria) indicato nella Scheda di POC, al punto 3, non risulta calcolato correttamente;
- al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare (descrivendole dettagliatamente), in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), quali sono le azioni perequative inerenti l'attuazione del Sub-ambito AN6a, differenziandole da quelle inerenti l'attuazione, in un futuro POC, del rimanente sub-ambito AN6b;
- quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
- risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
- poiché l'attuazione del sub-ambito è subordinata alla redazione di un progetto planivolumetrico complessivo dell'intero ambito (all'interno del quale ricadono elementi vegetazionali lineari

tutelati ai sensi dell'art. 24 delle NTA del PSC) è necessario evidenziare nella scheda di POC che, come previsto dal PSC nella sezione *"Prescrizioni per la trasformazione dell'ambito per presenza di vincoli e vulnerabilità"* nell'attuazione dell'ambito devono essere salvaguardate le strutture vegetazionali presenti.

7. Relativamente all'**AN12 – Ambito per nuovi insediamenti CERNUSCA NORD**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:
- il parametro SF (superficie fondiaria) indicato nella Scheda di POC, al punto 3, non risulta calcolato correttamente;
 - al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare e descrivere dettagliatamente, in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), le azioni perequative inerenti l'attuazione dell'ambito;
 - quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
 - risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
 - è necessario evidenziare nella scheda di POC che, come previsto dal PSC nella sezione *"Prescrizioni per la trasformazione dell'ambito per presenza di vincoli e vulnerabilità"* della scheda d'ambito, nell'attuazione dell'ambito deve essere salvaguardato l'elemento vegetazionale lineare presente sul confine.

Infine si rappresenta l'opportunità di evidenziare nella Scheda di POC, le specifiche caratteristiche dell'intervento di collegamento della viabilità di progetto del PPIP in corso, ubicato in adiacenza all'ambito AN12 con la SS45, attraverso la realizzazione di uno svincolo, in riferimento all'art.74 del RUE; si evidenzia inoltre che nello Schema delle destinazioni d'uso di cui al punto 4 della Scheda di POC, è indicato il potenziamento di un tratto di viabilità esistente esterno all'ambito, non oggetto dell'Accordo ex art.18 e non individuato sulla Tav. PSC 2.

8. Relativamente al **Sub-ambito AN18, parte dell'AN18 – Ambito per nuovi insediamenti DONCETO**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:
- la definizione delle funzioni ammesse nel sub-ambito (punto 2 della Scheda di POC), non risulta conforme al PSC, in quanto, non sono indicate le strutture per attività legate al settore agricolo, ammesse nella specifica Scheda d'ambito di PSC (elaborato N1);
 - il parametro SF (superficie fondiaria) indicato nella Scheda di POC, al punto 3, non risulta calcolato correttamente;
 - al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare (descrivendole dettagliatamente), in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), quali sono le azioni perequative inerenti l'attuazione del Sub-ambito AN18a, differenziandole da quelle inerenti l'attuazione, in un futuro POC, del rimanente sub-ambito AN18b;
 - quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
 - risulta necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, non essendo le stesse tutele inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd.

specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6.

9. Relativamente all'**Ambito ATR2 – Ambiti per attrezzature turistico- ricettive CAPOLUOGO SUD**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, si evidenzia quanto segue:

- al punto 3 della Scheda, nella sezione "Azioni perequative", risulta necessario precisare e descrivere dettagliatamente, in riferimento allo specifico Accordo ex art.18 (contenuto nell'elaborato di POC "All. 1), le azioni perequative inerenti l'attuazione dell'ambito;
- quanto evidenziato al punto 4 della Scheda di POC, alla voce "Reti tecnologiche", non risulta conforme alle prescrizioni di cui al punto 3 della specifica Scheda d'Ambito di PSC (elaborato N1) che condiziona l'inserimento dell'ambito nel POC *"alla verifica della compatibilità delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore"*; risulta pertanto necessario provvedere ad effettuare le suddette verifiche, integrando eventualmente gli elaborati di Piano;
- risulta necessario integrare la Scheda di POC, al punto 5, evidenziando nella legenda della Carta dei Vincoli anche la voce specifica per i "Percorsi consolidati" in quanto presente in adiacenza all'ambito. In merito alla viabilità storica si rimanda comunque alla specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli. Risulta infine necessario richiamare e valutare, nella scheda di POC le disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, non essendo le stesse inserite nella Tavola e nella Scheda dei vincoli (vd. specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli), ma solo rappresentate nell'Estratto della Tav. PSC 6;
- è necessario evidenziare nella scheda di POC che, come previsto dal PSC nella sezione "Prescrizioni per la trasformazione dell'ambito per presenza di vincoli e vulnerabilità" della scheda d'ambito, nell'attuazione dell'ambito deve essere salvaguardato l'elemento vegetazionale lineare presente.

Infine risulta opportuno evidenziare nella Scheda di POC, le specifiche caratteristiche dell'intervento di "sistemazione del tratto della passeggiata lungotrebbia" in riferimento all'art.74 del RUE.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

10. Ai sensi dell'art. A-6-bis comma 4 della L.R.20/2000, il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione, deve, in conformità a quanto disposto dall'art.A-6-ter dell'Allegato alla L.R.20/2000, specificare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare, e disciplinarne l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi. In riferimento a quanto esplicitato nella Relazione Illustrativa di PSC dove "si specifica che le valutazioni in merito al fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale dovranno essere rivalutate periodicamente in sede di monitoraggio del Piano nell'ambito dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, così come previsto all'art.8 del quadro normativo", risulta necessario recepire le disposizioni di cui al citato Art. A-6-bis della L.R.20/2000, integrando gli elaborati di POC.

ASPETTI COMMERCIALI

11. La normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000, L.R. 7/2014) ha stabilito quali debbano essere i contenuti degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

In particolare, il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno quinquennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie.

Le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale sono, in generale, finalizzate alla liberalizzazione del settore. Secondo tale normativa costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli

di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Nell'elaborato "Schede ambiti", alla voce "Funzioni ammesse" è riportato quanto segue:

- per l'Ambito per nuovi insediamenti "Pigazzano - AN1a" sono ammessi "insediamenti commerciali",
- per l'Ambito per nuovi insediamenti "Cà del Mazzo - AN3a" sono ammesse genericamente "attività terziarie e artigianali-alimentari max 40%".

Sulla base delle disposizioni citate più sopra, reinterpretate alla luce della più recente normativa, emerge che nel Piano Operativo Comunale (POC) esaminato, la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa all'interno degli ambiti di trasformazione non risulta puntualmente definita; pertanto, occorre modificare gli elaborati di POC individuando le eventuali limitazioni alle tipologie dimensionali e settori merceologici realizzabili nei vari ambiti, in coerenza con quanto disciplinato nel PSC e tenuto conto della recente evoluzione normativa; tale individuazione deve risultare dalle oggettive condizioni inerenti alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali".

DOTAZIONI TERRITORIALI

12. Relativamente alle **dotazioni territoriali**, si evidenzia che nel POC è presente l'elaborato POC01 - Individuazione ambiti e quadro delle trasformazioni e dotazioni, ove sono individuati oltre agli ambiti e sub/ambiti, le dotazioni sia territoriali (sia esistenti che di progetto) che ecologico-ambientali; tale elaborato non rappresenta però l'intero territorio comunale, ma solo i centri ove sono ubicati gli ambiti e i territori circostanti.

E' necessario che nel POC sia presente un elaborato che costituisca un quadro di riferimento relativo all'intero territorio comunale, con l'individuazione delle dotazioni territoriali che verranno realizzate nel periodo di validità dello strumento e la programmazione e definizione delle priorità, attraverso una specifica Agenda di Attuazione, articolando le dotazioni territoriali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.20/2000, e recepito nel PSC, in Attrezzature e spazi collettivi, Infrastrutture per l'urbanizzazione e dotazioni ecologico-ambientali, evidenziando il contributo perequativo definito. Premesso ciò risulta necessario modificare l'elaborato POC01, ricomprendendo tutto il territorio comunale e il "Documento di programmazione interventi" (vd. elaborato R01) implementandone i contenuti, sulla base di quanto in seguito riportato:

- rispetto ad attrezzature e spazi collettivi, la L.R.20/2000 art.A-24 comma 7 e il PTCP art.75 comma 2, e gli artt. 52 e 59 del PSC, assegnano al POC i seguenti compiti:
 - a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie (istruzione - assistenza e servizi sociali e igienico sanitari - pubblica amministrazione - sicurezza pubblica e protezione civile - attività culturali, associative e politiche - culto - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive - altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 dell'Allegato);
 - b) programmare la contemporanea realizzazione ed attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
 - c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.

In sede di programmazione delle attrezzature e spazi collettivi, si deve comunque tenere conto degli obiettivi di PSC; si evidenzia in particolare, il comma 7 dell'art.52 che indica come obiettivo di PSC e di POC *"la progressiva realizzazione di un ampio parco pubblico urbano nella zona a filtro tra abitato e fiume e la connessione pedonale tra aree residenziali e tra capoluogo e località abitate limitrofe"*;

- ai sensi dell'Art.A-23 comma 6 della L.R.20/2000 e degli artt.52 e 59 del PSC, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti); ad esempio per quanto riguarda le linee elettriche, nel POC devono essere localizzate le linee e gli impianti che si intende realizzare nell'arco temporale di 5 anni, non solo in quanto costituiscono opere di interesse pubblico da attuare nel territorio, ma anche in quanto rappresentano parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti connesse agli interventi di trasformazione edilizia disciplinati dal medesimo POC;

- il PTCP all'art.65 comma 1, dispone che nelle Tavole di POC devono essere individuati interventi di compensazione ecologica (commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT), quali interventi di compensazione legati all'attuazione di nuovi insediamenti e alla riqualificazione di insediamenti esistenti, caratterizzabili come dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000; come indicato anche nell'art.52 di PSC, tali interventi possono interessare anche spazi di proprietà privata da realizzare e gestire come fasce di mitigazione ambientale di verde di rispetto ambientale, nonché aree esterne a quelle oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica, e il loro equipaggiamento naturale/ecologico, in coerenza con l'assetto della Rete ecologica.

Inoltre si provveda a verificare, in seguito alle modifiche effettuate, sulla base della specifica riserva, dei parametri urbanistici contenuti nelle schede relative agli ambiti e ai sub-ambiti di POC, il calcolo delle dotazioni per abitante effettivo e potenziale, contenuto nell'elaborato R01.

Si integrino le Norme di POC rispetto alle disposizioni di cui all'Art. A-26 relativamente al concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali.

Infine risulta necessario:

- modificare il graficismo relativo alla voce di legenda "Ambiti di trasformazione PSC", utilizzato sulla Tav. POC01, in quanto non permette una corretta lettura dei contenuti della tavola (si utilizzi, ad esempio, un perimetro che evidenzi gli ambiti di PSC in modo da comprendere anche i sub-ambiti oggetto del POC), e si integri la legenda con una nuova voce al fine di individuare i sub-ambiti oggetto di un POC successivo;
- articolare la voce di legenda "Potenziamento connessioni urbane" in "Previsione nuova viabilità locale" e "Recupero tracciati esistenti", così come effettuato sulle Tavole di PSC.

13. Il POC, ai sensi dell'art.30 comma 7 della L.R.20/2000, e dell'art.62 comma 6 del PSC, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC contiene la localizzazione delle **opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico** (di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati – L.R.20/2000, art.39 comma 1). In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera e disciplina altresì le modalità attuative della stessa e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC (art.36 bis comma 1 b)).

Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici (L.R.20/2000 art.39 comma 2).

Si integrino pertanto gli elaborati di POC alla luce di tali disposizioni, considerando i diversi interventi indicati nell'elaborato R01 e nelle Schede relative agli ambiti proposti, per i quali verrà anche impiegato il contributo perequativo derivante dagli ambiti di trasformazione proposti con il POC.

14. Considerato che la Scheda di POC dell'Ambito AR1, prevede la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, si osservino le direttive di cui all'art.104 commi 5 e 6 del PTCP.
15. Nelle NTA di POC si devono recepire le disposizioni di cui all'art.99 comma 11 del PTCP relativamente ai PUA.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

16. Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici (CS), si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-7 comma 5, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:

- al miglioramento della qualità ambientale del CS;
- alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
- alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

Inoltre relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC, il POC, ai sensi dell'art.A-7 comma 6 della L.R.20/2000, dell'art.24 comma 5 del PTCP, e dell'art.18 di PSC, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Risulta pertanto necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE, e valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici, nell'elaborato "R01 Relazione Illustrativa e Documento Programmatico".

Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-9 comma 3, il POC può inoltre, relativamente agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati nel PSC, determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; anche in questo caso si coordinino i contenuti di POC con quelli di RUE.

Infine si evidenzia che la L.R.20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (L.R.20/2000, art. A-8 comma 4).

AMBITI DA RIQUALIFICARE

17. Risulta necessario integrare l'articolato normativo di POC in riferimento all'art. A-11 comma 4 della L.R.20/2000, che dispone che gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998.

REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

18. Considerato che, ai sensi dell'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il POC contiene tra i propri elaborati costitutivi la "**Tavola dei vincoli**" (POC02), corredata dalle "**Schede vincoli**" (R04) e premesso che, secondo le disposizioni di cui al comma 3-bis, la citata tavola deve riportare, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni di POC, tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, si evidenzia quanto segue:

- gli elaborati POC02 e R04 devono essere integrati in riferimento a tutti i vincoli/tutele individuati, relativamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni di POC, sulle Tavole di PSC, "PSC3 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano", "PSC4 – Tutela delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico-storico-testimoniale e archeologico", "PSC5 – Vincoli culturali, paesaggistici e antropici" e "PSC6 – Rete ecologica e unita' di paesaggio", considerando anche i limiti alle trasformazioni individuati dai piani sovraordinati (generali o di settore) o da specifiche disposizioni, eventualmente non presenti nelle sopracitate tavole; come evidenziato con specifiche riserve relative alle schede di POC, non sono stati considerati, ad esempio, il sistema dei crinali e della collina e le unità di paesaggio;
- negli elaborati POC02 e R04, oltre a recepire i vincoli/tutele di PSC, è necessario considerare anche gli eventuali vincoli/tutele/prescrizioni eventualmente introdotti o dettagliati dal RUE;
- negli elaborati POC02 e R04, devono essere individuati i vincoli/tutele, intervenuti successivamente all'approvazione di PSC; si evidenzia ad esempio che la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro" (decreto ministeriale 01/08/1985), è stata aggiornata con la proposta di nuovo vincolo predisposta ai sensi dell'art.138 D.Lgs.42/2004 e pubblicata all'Albo pretorio comunale in data 26.05.2014, della quale pertanto è necessario recepirne i contenuti integrando gli elaborati di POC;
- risulta necessario rivedere le sezioni "Disposizioni" e "Effetti del vincolo", sulla base delle specifiche disposizioni a cui si riferiscono, in quanto in alcuni casi la sintesi delle disposizioni non risulta sufficiente al fine di capire gli effetti del vincolo, originando un'attribuzione dell'effetto non corretta (si veda ad esempio la viabilità storica o gli elettrodotti); di conseguenza si riveda la tabella riassuntiva dei vincoli e si integrino le Schede di POC valutando in dettaglio l'effetto del vincolo;
- risulta necessario integrare le Norme di PSC con uno specifico articolo in merito alla Tavola e Scheda dei vincoli;
- in riferimento alle modifiche/integrazioni da effettuarsi relativamente agli elaborati POC02 e R04, si provveda a modificare o integrare le Schede di POC contenute nell'elaborato R03.

ATTIVITA' EDILIZIA IN AREE PARZIALMENTE EDIFICATE

19. Si integrino le Norme di POC con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.8 della L.R.15/2013, e comunque in riferimento alle disposizioni di RUE.

NORME TECNICHE OPERATIVE

20. Risulta necessario modificare il contenuto di cui al comma 2 dell'art.5 di POC "Varianti al POC", richiamando le specifiche disposizioni regionali vigenti (art.22 L.R.20/2000).
21. Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art.6 di POC "Misure di salvaguardia", richiamando le specifiche disposizioni regionali vigenti (art.12 L.R.20/2000).
22. Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art.7 di POC "Perdita di efficacia delle previsioni del POC", richiamando le specifiche disposizioni regionali vigenti (art.30 comma 1 L.R.20/2000).
23. Risulta necessario coordinare le disposizioni di cui all'art.10 di POC "Fabbricati Esistenti in Ambiti Regolati dal POC" con quelle del RUE vigente.
24. Risulta necessario integrare le Schede di POC, contenute nell'elaborato R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT, relative agli ambiti ricadenti in aree di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.23 di PSC, e comunque in riferimento alle disposizioni di RUE.
25. Ai sensi dell'art.43 Unità di paesaggio di PSC, commi 7.2, 8.1, 9.1, *"le trasformazioni dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono"*; pertanto, al fine di recepire la suddetta disposizione, risulta necessario, integrare le Schede di POC, esplicitando i risultati relativi alle verifiche effettuate.
26. Relativamente alla rete stradale di competenza comunale, ai sensi dell'art.46 comma 11 di PSC, il POC "contiene il programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete . Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale". Risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di POC in riferimento alle suddette disposizioni.
27. Risulta necessario modificare i contenuti di cui al punto 3 delle Schede di POC sulla base delle disposizioni di cui all'art.52 comma 8, al fine di stabilire relativamente agli ambiti AN e ATR, *"la capacità edificatoria massima complessiva per ogni ambito specificando quella derivante da diritti edificatori attribuiti alle aree del comparto stesso e quella attuabile per trasferimento di ulteriori diritti edificatori di aree di dotazioni territoriali per attrezzature di interesse collettivo (DT) ..."*
28. Considerato che alcuni ambiti/sub-ambiti oggetto di POC comprendono al loro interno aree a verde di rispetto ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 54 "Ambiti di verde di rispetto ambientale" di PSC, il POC deve definirne la sistemazione, considerandole parti unitarie degli ambiti stessi, e nel rispetto delle disposizioni del citato articolo.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

ELABORATI COSTITUTIVI DEL POC

29. L'elaborato "R01 – Relazione Illustrativa e Documento Programmatico" non mette in evidenza in modo analitico, i contenuti dello strumento adottato, riportando a volte anche dati contrastanti. Oltre a rivedere, come già evidenziato con specifica riserva, il dimensionamento di Piano, è necessario modificare "Il conto economico" (p.18 dell'elaborato R01), al fine di considerare, tutte

le azioni perequative (nella tabella non sono infatti presenti tutti gli interventi relativi ad opere di interesse pubblico in capo ai privati), sulla base delle Schede di POC e dell'All. 1 – Accordi con i privati ai sensi della L.R. 20/2000 art. 18.

In particolare, nel POC è necessario predisporre un'agenda, come dispone l'art.30 comma 2, lett. f-bis della L.R.20/2000, attinente all'attuazione del Piano, che indichi tempi, risorse e soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture per la mobilità, coordinandosi con il Programma triennale delle opere pubbliche; il "Documento di programmazione interventi coordinato con Schema Programma Triennale Lavori Pubblici" (p.19 dell'elaborato R01) presenta contenuti parziali e non è completo di tutti gli interventi pubblici legati all'attuazione degli ambiti di POC.

30. L'elaborato di POC "R01 – Relazione Illustrativa e Documento Programmatico", non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art.30 comma 2, lett. a-bis della L.R.20/2000. L'elaborato contiene infatti, oltre ad una breve descrizione delle previsioni di POC, alcune trattazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni normative regionali; non contiene invece l'individuazione, dei fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, e la definizione degli elementi di identità territoriale da salvaguardare e degli obiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile.
31. Nell'elaborato "R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT", risulta necessario coordinare le definizioni utilizzate, con quelle contenute nelle Norme di RUE; inoltre relativamente alle Schede di POC si evidenzia quanto segue:
 - i "parametri urbanistici" considerati e riportati al punto 3 delle Schede di POC, devono essere i medesimi;
 - nelle Schede di POC, al punto 3, è indicato il "bonus per la realizzazione edifici a basso consumo energetico", ma non il "bonus volumetrico per murature in pietra naturale" previsto dal PSC (Schede di PSC e art.61 comma 11 di PSC);
 - risulta opportuno dettagliare il contenuto delle sezioni di cui al punto 2 delle schede di PSC, "Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (descrizione)" e "prestazioni di qualità urbana richieste", nelle schede di POC, che ha provveduto solo a recepirne i contenuti alla voce "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali";
 - nelle schede di POC relative agli ambiti AN e all'ambito ATR1, devono essere recepite e dettagliate, le "prescrizioni per la trasformazione dell'ambito per presenza di vincoli e vulnerabilità", dettate dalle relative schede di PSC.
32. Risulta necessario integrare l'elenco degli elaborati di POC di cui all'art. 4 con l'elaborato R04 – Schede vincoli, in quanto elaborato costitutivo di POC.
33. Risulta necessario integrare l'elenco degli elaborati di POC di cui all'art. 4 con l'elaborato R05 – Compatibilità geologico-geotecnica, non presente fra gli elaborati adottati ma trasmesso a Questa Amministrazione per la formulazione delle riserve; il suddetto elaborato deve quindi essere integrato fra gli elaborati di Piano da approvare.
34. Relativamente alle Norme di POC contenute nell'elaborato "R03 – Norme – Schede Ambiti – Schede VALSAT", oltre a quanto espresso in merito alla conformità delle stesse con il PSC e con le normative regionali vigenti ed il PTCP in merito a specifiche tematiche, si evidenzia quanto segue:
 - le norme di POC devono essere conformi alle disposizioni di PSC e di RUE, con i quali devono coordinarsi e devono essere coerenti con i compiti assegnati allo strumento dal PSC, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.4 del PSC, disciplinando non solo le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione ma anche quelle di conservazione e di valorizzazione del territorio;
 - si integri l'articolato normativo in riferimento a quanto disposto dall'art.31 della L.R.20/2000;
 - si integri l'articolato normativo al fine di disciplinare interventi/previsioni di POC che non rientrano nella disciplina degli ambiti oggetto di Scheda.
35. Nell'All. 1 – Accordi con i privati ai sensi della L.R. 20/2000 art. 18, non sono presenti gli allegati agli specifici accordi relativi ad ambiti/sub-ambiti oggetto di POC, citati nella disciplina degli accordi stessi (art.3); si integri pertanto tale elaborato con gli allegati mancanti.

36. Considerato che uno degli ambiti oggetto di POC è l'AR1 – Ambito di riqualificazione LA FABBRICA, risulta necessario integrare gli elaborati di POC, ai sensi dell'art.30 comma 2-quinquies della L.R.20/2000 e sulla base dello specifico Accordo ex art.18, con i seguenti contenuti:
- l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
 - le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
 - i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;
 - i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
 - l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento.

DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

37. Risulta necessario, anche in riferimento al RUE, che negli elaborati di POC si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.279/2010. Gli elaborati di POC devono essere coerenti con le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (in vigore dal 28/09/2013) che ha integrato e modificato la L.R. 20/2000. In particolare, si evidenziano:
- le disposizioni di cui all'art. 50 della L.R.15/2013 e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009, ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il POC e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione e comunque secondo i contenuti di cui all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" approvato con DGR 994/2014;
 - le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 della L.R.15/2013, secondo le quali, in merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, dal 28/01/2014 trova applicazione l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; si richiede pertanto di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

38. In merito alla **compatibilità delle previsioni oggetto di POC con le tutele territoriali, paesistiche e geoambientali del PTCP vigente**, in riferimento al loro recepimento nel PSC, e premesso che in sede di attuazione degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni di PTCP, PSC e RUE, si evidenzia quanto segue:
- ai sensi dell'art.43 Unità di paesaggio di PSC, commi 7.2, 8.1, 9.1, *"le trasformazioni dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono"*; pertanto, al fine di recepire la suddetta disposizione, risulta necessario, integrare le Schede di POC, esplicitando i risultati relativi alle verifiche effettuate;
 - risulta necessario integrare le Schede di POC, relative agli ambiti/sub-ambiti AN1, AN2 e AN3, ricadenti in aree di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.23 di PSC, e comunque in riferimento alle disposizioni di RUE.

39. **Parere di compatibilità geologico-ambientale** per tutti gli ambiti indicati negli elaborati di POC: **favorevole**.

Si rammenta che le previsioni insediative ivi comprese fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali e i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità contenute negli elaborati di POC e non oggetto di puntuali indagini geologico-geotecniche e sismiche sono da ritenersi non attuabili, come peraltro disciplinato dall'art. 62 – comma 8 delle Norme di Attuazione del PSC.

VALSAT

40. Per quanto riguarda la VALSAT si evidenzia quanto segue:

V01 – VALSAT – Rapporto Ambientale

Valutazioni generali

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore vigente, il documento di ValSAT dovrebbe essere integrato con la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative" di Piano, ad esempio partendo dalle specifiche considerazioni e attività sviluppate nella ValSAT del PSC.

Capitolo 1

Alcuni dei riferimenti normativi riportati nell'elenco puntato sono ripetuti, occorre quindi eliminare le ultime 4 voci proposte.

Capitolo 2

Come evidenziato nell'ambito delle riserve sul PSC, tra le matrici ambientali considerate, occorre considerare anche quella denominata "Industria". Anche al fine di costruire una completa metodologia di valutazione del primo POC attuativo del PSC, si ritiene utile dettagliare ed approfondire le problematiche esistenti e riferite a tutte le componenti ambientali rappresentative dei contesti territoriale ed ambientale, analizzando e regolamentando le interferenze tra il suddetto settore e le previsioni di Piano proposte, sia in termini di potenziali interazioni tra insediamenti industriali esistenti e nuove previsioni di POC che in termini di potenziali effetti indotti sul territorio e sull'ambiente comunali di Travo da nuovi insediamenti produttivi.

Capitolo 4 – Paragrafo 4.1

Occorre rivedere il primo periodo, in quanto obiettivo della verifica di coerenza esterna è quello di evidenziare il livello di coerenza tra gli obiettivi di PSC e quelli del POC, evidenziando i potenziali effetti negativi.

Inoltre, occorre invertire la descrizione della matrice, in quanto essa contiene nelle colonne gli obiettivi di POC, mentre nelle righe quelli del PSC.

Si invita il Comune a rivedere la matrice di individuazione delle potenziali interazioni tra obiettivi di PSC e di POC, in quanto appare alquanto improbabile che non vi siano interferenze potenzialmente negative.

Tale aggiornamento implica necessariamente anche una revisione del successivo paragrafo 4.2 "Valutazione matrici".

Capitolo 5 – Paragrafo 5.1

Nell'ambito del processo di valutazione, è necessario procedere alla definizione delle azioni di POC, dopo aver definito e valutato gli obiettivi dello stesso. Pertanto, si suggerisce di apportare le necessarie modifiche ai contenuti del paragrafo 5.1 (che contiene sia obiettivi che azioni) al fine di addivenire, nella fase successiva del processo valutativo, alla definizione delle più idonee e approfondite azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale, direttamente correlate con le specifiche previsioni del POC e finalizzate ad eliminare o minimizzare le criticità/fragilità connesse con le varie porzioni del territorio comunale.

Paragrafo 5.2

Come già rilevato a proposito della verifica di coerenza esterna, occorre provvedere alla revisione del primo periodo, sostituendo i termini "Piano Strutturale" con "Piano Operativo Comunale", in

quanto obiettivo della verifica di coerenza interna è quello di evidenziare il livello di coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità e le azioni del POC, evidenziando i potenziali effetti negativi. Inoltre, occorre invertire la descrizione della matrice, in quanto essa contiene nelle colonne le azioni di POC, mentre nelle righe gli obiettivi di sostenibilità.

Anche per questa attività di valutazione, si invita il Comune a rivedere la matrice di individuazione delle potenziali interazioni tra obiettivi di sostenibilità e azioni di POC, in quanto le interferenze potenzialmente negative sembrano piuttosto limitate.

Tale aggiornamento deve essere seguito da una parte testuale, in cui esplicitare quanto emerso a seguito dello svolgimento della specifica attività di valutazione.

Capitolo 6

In merito alla Carta dei vincoli si rinvia alle precedenti specifiche riserve.

Relativamente al paragrafo 6.2, occorre integrare il testo secondo quanto richiesto dall'art. 19, comma 3 quinquies della LR 20/2000 a proposito del capitolo dedicato alla verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni: "nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".

Capitolo 7 – Paragrafo 7.2

Le attività sviluppate nel capitolo 7 hanno ad oggetto gli ambiti di trasformazione inclusi nel POC; si evidenzia che il percorso di valutazione ambientale e, in particolare, l'attività di analisi di coerenza interna avrebbe potuto configurarsi quale attività maggiormente efficace ed incisiva, se applicata a tutte le principali scelte di POC, al fine di determinarne le principali criticità, i relativi effetti e definire le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Si ritiene necessario effettuare una revisione delle Schede degli ambiti, con riferimento a:

- il coordinamento dei contenuti riportati nelle specifiche Schede riportate nell'elaborato R03 ed in quelle incluse nella ValSAT;
- il coordinamento/accorpamento di alcuni contenuti presenti nelle sezioni "4 Principi progettuali" e "6 Valsat", in quanto alcune disposizioni possono essere lette quali azioni necessarie per la sostenibilità (mitigazioni o compensazioni) riferite agli impatti potenzialmente indotti dall'attuazione delle scelte di POC (ad esempio, nel capitolo 4 della Scheda d'ambito AN2: "le nuove edificazioni dovranno essere previste in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente e in armonia con le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei fabbricati esistenti dimostrate attraverso elaborati di analisi di impatto paesaggistico che dovranno essere approvate dall'amministrazione comunale e dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio");
- le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del PSC approvato e, in particolare, delle sue Norme, delle Schede e della relativa ValSAT, che prescrivono precisi compiti e contenuti agli elaborati del POC;
- le specifiche criticità/fragilità delle varie porzioni di territorio interessate dalle trasformazioni inserite nel POC, le quali richiedono di contestualizzare maggiormente le analisi e le valutazioni effettuate, fino a giungere ad un maggiore dettaglio nella definizione delle azioni di mitigazione/compensazione ambientale (ad esempio, meritano un approfondimento le criticità connesse agli aspetti paesaggistici presenti negli ambiti AN1a e AN2, che diano luogo già nel POC ad elementi di indirizzo progettuale);
- le disposizioni con effetti di prescrizione compresi tra i "Potenziati effetti attesi" che dovranno essere riportati tra le "Misure di compensazione e mitigazione" delle Schede di ValSAT: ad esempio quella relativa alle verifiche da effettuare in fase attuativa in relazione alla potenzialità residua dell'impianto di depurazione di Rivergaro-Pieve Dugliara;
- i contenuti dei "Potenziati effetti attesi" che dovranno trovare una diretta corrispondenza con quelli delle "Misure di compensazione e mitigazione" delle Schede di ValSAT: ad esempio, nella Scheda AN2 è segnalata la necessità di realizzare una nuova viabilità, ma tra le azioni di mitigazione si rileva la necessità di potenziare la viabilità esistente; inoltre, si prescrive la necessità di interrare un elettrodotto esistente MT, mentre tra gli effetti potenziali non è stato menzionato; ecc..

Capitolo 8 – Paragrafo 8.3

Considerato che il piano di monitoraggio definito per l'attuazione del POC ripropone quello del PSC, come anche il set di indicatori individuato, occorre provvedere alla correzione dei valori-obiettivo

riferiti agli Indicatori A07, I01 e I02 ed al valore di riferimento dell'Indicatore A07, che sembrano errati rispetto a quanto definito dal PSC.

V02 – VALSAT – Sintesi non Tecnica

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT.

POC – Norme tecniche Attuative

Art. 9. Modalità di attuazione dei comparti inseriti nel POC

“1. Gli ambiti o subambiti previsti dal presente POC possono essere attuati mediante l’attivazione di PUA (Piani Urbanistici Attuativi), ovvero mediante intervento unitario convenzionato, secondo quanto previsto dalle specifiche Schede Ambiti e secondo le procedure previste dal RUE.”. Occorre esplicitare che tali interventi dovranno essere oggetto di valutazione ambientale.

Il Comune di Travo, con note acquisite al Prot. prov. le n. 29778 del 06.05.2014 e n. 47049 del 17.07.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Travo, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 07.04.2014.

Entro il termine previsto dalla normativa di settore sulla valutazione ambientale non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il POC di Travo è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Travo dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Piano Operativo Comunale.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dalla potenziale attuazione degli obiettivi di POC, consentendo di definire le principali criticità.

L'attività successiva, è consistita nella verifica di coerenza interna, finalizzata a valutare la coerenza tra gli obiettivi e le azioni del Piano, Tale fase è propedeutica alla schedatura delle principali azioni di POC, attività necessaria per l'individuazione delle più idonee e necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di POC.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

1. analisi delle componenti ambientali,
2. sintesi del quadro conoscitivo,
3. definizione degli obiettivi di Piano,
4. verifica di coerenza esterna,
5. verifica di coerenza interna,
6. individuazione degli effetti, misure di mitigazione e compensazione,
7. monitoraggio degli effetti.

Le valutazioni di coerenza hanno riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali, che dovranno essere approfondite e dettagliate.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC)
di Travo, adottato con atto C.C. n. 16 del 07.04.2014,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Travo potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento agli ambiti di trasformazione.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC, fermo restando quanto disposto al successivo punto 4.
3. Nell'ambito degli specifici percorsi di valutazione ambientale ai quali dovranno essere assoggettati gli specifici PUA attuativi del presente POC dovranno essere approfonditi gli elementi che non sono stati oggetto delle necessarie valutazioni nell'ambito del PSC e del presente POC.
4. Con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla componente paesaggio, in particolare all'ambito AN1, visto lo specifico parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, pervenuto in data 29.07.2014 (prot. prov.le n. 48937), si confermano le valutazioni formulate da questa Amministrazione e dai soggetti coinvolti nell'ambito dei procedimenti di costruzione ed approvazione del PSC e della proposta di nuovo vincolo "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Area di Monte Pillerone – Castello di Montechiaro, sita nei comuni di Travo e Rivergaro" predisposta ai sensi dell'art.138 D.Lgs.42/2004 e pubblicata all'Albo pretorio comunale in data 26.05.2014.

5. Preliminarmente alla fase attuativa delle previsioni, dovranno essere approfondite e dovrà essere data soluzione alle problematiche emerse, con particolare riferimento alle reti tecnologiche ed alla capacità residua degli esistenti impianti di depurazione.
6. Le previsioni contenute nel POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
7. Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 166 del 12/09/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2123/2014

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI TRAVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 7.4.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 15/09/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale